

A M M I N I S T R A Z I O N E P R O V I N C I A L E
d i
V E R C E L L I

Allegato alla deliberazione
del Consiglio Provinciale
N.° 643 del 28.6.93

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Fabio GUARNIERI)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 643 del 28.6.1993

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario

[con i poteri del Consiglio Provinciale]

n. 8 del 25.6.2010

ART. 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Amministrazione.
3. Per unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale deve intendersi il settore.

ART. 2

PRINCIPI SUL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti amministrativi si uniformano ai principi di economicita', efficacia, trasparenza, imparzialita', responsabilita' e partecipazione in armonia con le leggi della Repubblica.
2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un formale provvedimento, che, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, deve essere motivato.

ART. 3

DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D'UFFICIO

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia accertato la necessita' o comunque abbia avuto notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Quando l'atto propulsivo e' emanato da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta da parte del responsabile del procedimento.
3. Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo siano necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine decorre dall'espletamento di tali interventi.

ART. 4

DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza da parte del responsabile del procedimento. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi eventualmente stabiliti dall'Amministrazione, indirizzata all'organo od ufficio competente, corredata dalla pre-

scritta documentazione.

2. Al momento della presentazione dell'istanza e' rilasciata ricevuta al soggetto interessato, in quanto richiesta. Tale ricevuta non costituisce termine iniziale del procedimento in relazione a quanto riportato nel precedente comma.
3. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4. Qualora la domanda del privato sia ritenuta non regolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando tutte le cause della irregolarita' e della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Nel caso in cui non si provveda alla comunicazione di cui al comma 4, il termine del procedimento decorre dal ricevimento della domanda.
6. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 10 della legge 04.01.1968, n. 15 nonche' il disposto di cui all'art. 18 della legge 07.08.1990, n. 241.

ART. 5

AUMENTO E PROROGA DEI TERMINI

1. I termini per l'adozione del provvedimento finale sono aumentati di 30 giorni, qualora l'istanza di parte sia inoltrata dal 15 giugno al 31 agosto e dal 10 dicembre al 31 dicembre. I termini sono parimenti aumentati di 30 giorni nel caso in cui il procedimento abbia inizio d'ufficio nei periodi predetti.
2. I termini di cui sopra possono essere prorogati, con adeguata motivazione, qualora non potessero essere rispettati per cause di forza maggiore.
3. La relativa decisione e' portata a conoscenza degli interessati.

ART. 6

RAPPORTO TRA IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E QUELLO DI CUI AGLI ARTT. 16 E 17 DELLA LEGGE

1. Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 16 della legge sospende il termine previsto per il procedimento, il quale ricomincia a decorrere dopo che siano trascorsi i 90 giorni previsti per il procedimento relativo al rilascio del parere. In altre parole i due termini e cioè quello del tipo di procedimento e quello previsto per il parere si

sommano l'uno all'altro ed altrettanto e' da dirsi a proposito delle valutazioni tecniche di cui all'art. 17 della legge n. 241/90.

ART. 7

COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista dalla legge nonche' ai soggetti individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui all'art. 8 - 2° comma della legge mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere fatte

valere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge, dai soggetti interessati, con comunicazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine massimo di dieci giorni, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica.

ART. 8

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del capo V della legge, presso un locale dell'Amministrazione sono rese note, tramite affissione in appositi albi o con altre forme di pubblicita' determinate dall'Amministrazione, le modalita' per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 10, lettera a) della legge.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge, i soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti non oltre trenta giorni dall'inizio del procedimento. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti devono essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento.
Nel casi in cui per la conclusione del procedimento siano previsti termini piu' ampi, potra' essere indicato un termine diverso, con comunicazione di cui all'art. 8 della

legge.

3. L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma 2 deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

ART. 9

TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO

1. Nelle tabelle allegate è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale.
2. Se il provvedimento finale è una deliberazione e questa sia sottoposta ad ordinanza istruttoria da parte del CO.RE.CO. le determinazioni dell'Amministrazione in ordine a tale ordinanza sono adottate entro 30 giorni e ne viene data comunicazione ai soggetti interessati.
- * ~~3. I procedimenti non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente regolamento, devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento e fatto salvo quanto previsto al successivo 4° comma.~~
4. L'Amministrazione verificherà periodicamente e comunque a

* Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario [con i poteri del Consiglio Provinciale] n. 8 del 25.6.2010 come segue:

3. "I procedimenti non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente regolamento, devono concludersi, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di Legge o di Regolamento, nel termine massimo di 90 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;"

scadenza triennale i termini entro i quali devono essere emanati i provvedimenti finali, con l'obiettivo di accertare la possibilita' di ridurre detti termini in conseguenza di interventi organizzativi finalizzati all'accrescimento dell'efficienza dei servizi e degli uffici.

5. Qualora la legge prevedesse che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della stessa, il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione, e' quello previsto dalla vigente normativa per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso. Qualora la legge stabilisse nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformita'.

ART. 10

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente (settore).
2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro personale addetto all'unita', con provvedimento formale da inviare anche al Settore Personale, la

responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento, fermo restando che l'intero procedimento dovra' avere un unico responsabile.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unita' organizzativa competente sono comunicati ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 3, della legge.
4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dagli artt. 5 e 6 della legge e di tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Quando il provvedimento finale e' di competenza di un organo monocratico elettivo, il responsabile del procedimento trasmette a tale organo, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, lo schema del provvedimento finale completo in ogni sua parte.

ART. 11

AUTOCERTIFICAZIONE E ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio all'acquisizione, anche in copia, dei documenti, gia' in possesso della stessa Amministrazione o d'altra Pubblica

Amministrazione, che l'interessato dichiara attestare fatti, stati o qualità rilevanti ai fini dell'azione amministrativa.

2. Accerta parimenti d'ufficio i fatti, gli stati e la qualità che la stessa Amministrazione o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

ART. 12

SUPPLEMENTO DI DOCUMENTAZIONE

1. Qualora nel corso del procedimento si rendesse necessario richiedere agli interessati un supplemento di documentazione o elementi di valutazione integrativi, i termini sono sospesi per una sola volta tra la data di protocollo della richiesta e quella di avvenuto adempimento; ove quest'ultimo non abbia luogo entro 90 giorni, il procedimento verrà comunque concluso con l'adozione di un provvedimento espresso.

ART. 13

CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. I documenti relativi ad ogni procedimento amministrativo devono essere contenuti in un'unica cartella conservata presso il responsabile del procedimento.

2. L'ordine di trattazione delle pratiche deve seguire, fatti salvi casi particolari o urgenti, l'ordine cronologico del ricevimento delle medesime da parte del responsabile del procedimento.

ART. 14

MANCATO OBBLIGO DI EMETTERE IL PROVVEDIMENTO FINALE

1. Non e' profilabile alcun obbligo di emettere il provvedimento e quindi di dar corso al procedimento, allorché tale obbligo non sia desumibile dalla vigente normativa.

ART. 15

NORMA TRANSITORIA

1. Le norme del presente regolamento relative ai termini finali si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.